



COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE

(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d'Argento al Valor Militare)

Ordinanza n° 348 del 02/11/2017

Oggetto: MISURE PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO. LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI TERMICI, COMBUSTIONE ALL'APERTO E SPANDIMENTI DEI LIQUAMI ZOOTECNICI.

IL SINDACO

RICHIAMATE:

la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;

il Decreto Lgs 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE;

la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 2811 del 30 dicembre 2013 che ratifica un "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria e contiene una serie di misure a breve, medio e lungo termine da attuare in modo omogeneo nell'intero bacino regionale padano al fine di far fronte alle criticità conseguenti alla scarsa dispersione degli inquinanti atmosferici";

la Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 con cui si approva l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste – di breve, medio e lungo periodo – la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 con la quale si approva il "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

CONSIDERATO che il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da A.R.P.A.V. nella Provincia di Venezia ha evidenziato che le concentrazioni delle polveri sottili (PM10) superano frequentemente il valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ soprattutto durante la stagione autunnale e invernale;

CONSIDERATO che nel Comune di San Donà di Piave è presente una stazione fissa (Background urbano) con analizzatore automatico di $\text{PM}_{2,5}$, da cui risulta che anche tale parametro presenta valori elevati nel periodo autunno-inverno;

CONSIDERATO che i suddetti valori costituiscono comprovata esigenza di cui all'art. 5, comma 1, del citato D.P.R. 74/2013, al fine di derogare a quanto previsto dall'art. 4 comma 2) lett. e) della suddetta normativa;

CONSIDERATO che questo Comune è compreso nella "Zona climatica E";

VISTA l'Ordinanza nr. 306 del 29/09/2017 recante misure per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 221 del 26/10/2017, con la quale si è inteso recepire il "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e dare attuazione alle misure temporanee individuate nel suddetto Accordo di programma;

VISTO il D. Lgs 152/2006;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTO il D.P.R. 74/2013;

DISPONE

La revoca dell' Ordinanza nr. 306 del 29/09/2017 per le ragioni di cui in premessa.

ORDINA

nel periodo compreso tra la data della presente Ordinanza e il 15 aprile 2018 (livello 0 VERDE, nessuna allerta):

1. il divieto di combustione all'aperto, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006 (DGRV n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo e di cantiere. ad eccezione dei tradizionali falò dell'Epifania **autorizzati o previsti dall'amministrazione comunale** nei giorni 5 e 6 gennaio 2018;;
2. l'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei veicoli merci nelle fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello, dei treni e/o locomotive con motore a combustione nelle fasi di sosta;
3. il divieto di utilizzo per la climatizzazione di :
 - a) biomasse legnose non conformi alla norma UNI CEN/TS 14588;
 - b) legno impregnato, verniciato o trattato;
 - c) rifiuti, carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak) e comunque ogni altro materiale che possa rilasciare esalazioni nocive e polveri durante la combustione;
4. la riduzione di 2 ore giornaliere (da 14 a 12 ore) del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi.
Sono salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 5 e 6 del DPR 74/2013.
5. il rispetto dei valori massimi, ex art. 3 del D.P.R. 74/2013, così stabiliti:
 - a) **17°C (+2 di tolleranza)** per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e commerciali;
 - b) **19°C (+2 di tolleranza)** per tutti gli altri edifici;Sono salve le esclusioni di cui all'art. 3, comma 4 del DPR 74/2013;
6. l'obbligo, in tutti gli edifici, per l'amministratore e, dove questo manchi, il proprietario o i proprietari di esporre, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una tabella che riporti:
 - l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
 - le generalità e il recapito del soggetto responsabile dell'impianto termico;
 - il codice dell'impianto assegnato dal catasto regionale degli impianti termici;
7. il divieto:
 - a) della climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: box, garage, cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con

- cantine, box e garage;
- b) dell'utilizzo di apparecchi scaldanti funzionanti a biomassa legnosa, come definita nella norma UNI CEN/TS 14588, appartenenti alle seguenti categorie:
- camini aperti;
 - camini chiusi, stufe e qualunque altro apparecchio domestico, alimentati a biomassa legnosa, che non garantiscano un rendimento energetico $\geq 63\%$ ed emissioni di monossido di carbonio (CO) $\leq 0,5\%$
- E' concesso l'utilizzo di apparecchi scaldanti che non assicurino tale rendimento minimo solo nel caso di edifici isolati, temporaneamente sprovvisti di impianto di riscaldamento regolare;

di istituire le seguenti ulteriori misure, in aggiunta alle precedenti, in caso di allerta livello 1 (ARANCIO) e livello 2 (ROSSO), secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:

Misure temporanee da applicare con allerta livello 1 ARANCIO (IN AGGIUNTA A QUELLE PREVISTE AL LIVELLO 0 VERDE)	
LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI	DIVIETO COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI
Limitazioni di utilizzo per generatori a biomassa	Tipologia delle limitazioni abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici
Divieti utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016.	Divieti di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.
Periodo applicazione giorni successivi al superamento per 4 gg consecutivi dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ concentrazione PM10	Periodo applicazione giorni successivi al superamento per 4 gg consecutivi dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ concentrazione PM10
Durata applicazione limitazioni <i>inizio:</i> a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì) <i>termine:</i> da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)	Durata applicazione limitazioni <i>inizio:</i> a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì) <i>termine:</i> da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)
Giorni dal lunedì ÷ alla domenica	Giorni dal lunedì ÷ alla domenica
Orario tutto il giorno	Orario tutto il giorno
Ambito di applicazione intero territorio comunale	Ambito di applicazione intero territorio comunale

Deroghe	Deroghe
possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo	per tutte le manifestazioni pubbliche autorizzate/previste dall'Amministrazione Comunale.
6. Misure temporanee da applicare con allerta livello 2 ROSSO (IN AGGIUNTA A QUELLE PREVISTE AL LIVELLO 0 VERDE ED 1 ARANCIO)	
LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI	DIVIETO COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI
Limitazioni di utilizzo	Tipologia delle limitazioni
per generatori a biomassa	abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici
Divieti	
utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016.	nessuna misura emergenziale aggiuntiva
Periodo applicazione	Periodo applicazione
giorni successivi al superamento per 10 gg consecutivi dei 50 µg/m ³ concentrazione PM10	giorni successivi al superamento per 10 gg consecutivi dei 50 µg/m ³ concentrazione PM10
Durata applicazione limitazioni	Durata applicazione limitazioni
<i>inizio:</i> a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì) <i>termine:</i> da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)	<i>inizio:</i> a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì) <i>termine:</i> da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)
Giorni	Giorni
dal lunedì ÷ alla domenica	dal lunedì ÷ alla domenica
Orario	Orario
tutto il giorno	tutto il giorno
Ambito di applicazione	Ambito di applicazione
intero territorio comunale	intero territorio comunale
Deroghe	Deroghe
possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo	per tutte le manifestazioni pubbliche autorizzate/previste dall'Amministrazione Comunale.

AVVISA

Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e quanto di seguito stabilito, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali".

In caso di ulteriori violazioni alla norma anzidetta, da parte dello stesso soggetto, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà essere stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 2, del "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali".

DISPONE

- che all'esecuzione alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano per quanto di propria competenza, il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'USSL n.10 "Veneto Orientale" nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente Ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune ed anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione, con invio inoltre della stessa a:
 - Comando Polizia Locale di San Donà di Piave;
 - ULSS 4 "Veneto Orientale" di San Donà di Piave.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile e rimane in vigore fino al 15 Aprile 2018.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti all'Organo Giudiziario Amministrativo (TAR Veneto), entro 60 (sessanta) gg., o in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) gg. dalla notifica del presente mediante affissione all'Albo Comunale

IL SINDACO

Andrea Cereser

(atto sottoscritto digitalmente)

Servizi ambientali